

Legge regionale 21 novembre 1983 , n. 81 - TESTO VIGENTE dal 22/11/1983

Finanziamenti alle Unità Sanitarie Locali per la revisione prezzi relativa alle opere di edilizia ospedaliera.

Art. 1

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Unità Sanitarie Locali finanziamenti in capitale fino al 100% della spesa derivante dalla revisione di prezzi contrattuali relativa ad opere di edilizia ospedaliera, già finanziate e attualmente in corso di esecuzione.